

Direttore

Giovanni CORDINI
Professore Ordinario
Università degli Studi di Pavia

Comitato scientifico

Matteo BENOZZO
Ricercatore
Università degli Studi di Macerata

Marco BROCCA
Professore Associato
Università del Salento

Paolo FOIS
Professore Ordinario
Università degli Studi di Sassari

Carlo Alberto GRAZIANI
Professore Ordinario
Università degli Studi di Siena

Vladimir PASSOS DE FREITAS
Magistrato
Brasile

Amedeo POSTIGLIONE
Direttore ICEF (International Court of the Environment Foundation)
Presidente on. della Corte di cassazione

Alfred REST
Full Professor of International Law
Università di Colonia

Alessandro VENTURI
Ricercatore
Università degli Studi di Pavia

Comitato redazionale

Damiano FUSCHI
Coordinamento

Giulia BAJ

Fabio CALVI

Mirko CAMANNA

DIRITTO E AMBIENTE

La collana "Diritto e Ambiente" intende offrire al lettore opere monografiche e studi collettivi che trattano i profili giuridici delle questioni ambientali da differenti angolazioni disciplinari. Da un lato l'ordito del diritto ambientale si delinea attraverso ricostruzioni della dottrina, della legislazione e degli apporti giurisprudenziali. Dall'altro vi sono studi che consentono lo svolgimento di aspetti fondamentali per comprenderne la struttura, come i testi dedicati ai principi, quelli che mettono a confronto, con metodo comparato, i vari ordinamenti, quelli che dedicano attenzione ad uno specifico settore dell'ambiente. Di fronte ad un quadro prospettico di tale ampiezza e consistenza ci si deve chiedere se emerge un filo conduttore, se è possibile indicare una traccia da seguire anche allo scopo di orientamento e di stimolo per ulteriori sviluppi. Penso che questo si possa trovare nell'idea per cui l'ambiente, per gli uomini, costituisce una condizione di esistenza e la qualità ambientale una esigenza a cui si collega la vita stessa dell'uomo sulla Terra.

Classificazione Decimale Dewey:

636.089 (23.) SCIENZE VETERINARIE, MEDICINA VETERINARIA

ROSARIO FICO

SIMONE ANGELUCCI

**MANUALE DELLE
ATTIVITÀ INVESTIGATIVE
NEI REATI CONTRO LA FAUNA**

**CON ELEMENTI DI
MEDICINA VETERINARIA FORENSE**

con i contributi di

DIANA RUSSO, RITA LORENZINI

II EDIZIONE





©

ISBN
979-12-218-2144-4

PRIMA EDIZIONE
ROMA 7 OTTOBRE 2025

INDICE

- 11 *Introduzione alla seconda edizione*
- 15 *Le recenti riforme in materia di tutela degli animali* (a cura di Diana Russo)
Le recenti riforme in materia di tutela degli animali, 15 – La tutela penale della fauna selvatica, 21
- 29 *Livello di tutela di alcune specie selvatiche presenti in Italia*
Il Lupo, 29 – L’Orso bruno, 32 – Il Camoscio appenninico, 34 – Altri ruminanti selvatici, 34
- 37 *Il ritrovamento di cadaveri di animali selvatici*
- 39 *Ruoli e competenze* (a cura di Diana Russo)
La polizia giudiziaria: quadro generale, 39 – Gli ausiliari di polizia giudiziaria, 45 – Le guardie volontarie zoofile e venatorie, 46 – Il ruolo dei veterinari, 48
- 55 *Figure coinvolte e indicazioni operative*
I Carabinieri Forestali, la Polizia Provinciale, i Guardiaparco, 56 – Il personale tecnico degli Enti Parco, 63 – I Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, 65 – Gli Istituti Zooprofilattici ed il Centro di Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria dell’Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana, 66 – Il ruolo del medico veterinario nelle indagini di PG, 67 – I compiti degli ausiliari di PG e dei consulenti tecnici del PM, 69 – Accertamenti tecnici irripetibili, il ruolo dei tecnici ausiliari e consulenti sulla SdC, 71
- 73 *Fonti e mezzi di prova*

79 *La scena del crimine*

Introduzione alla Scena del Crimine (SdC), 79 – I dispositivi di protezione individuale, 85 – Uccisione di animali selvatici: una “outdoor crime scene”, 88 – Organizzazione delle attività sulla SdC, 90 – Arrivo sulla scena. Attività iniziali, 91 – Conclusione delle attività investigative e documentazione, 107 – Dieci raccomandazioni per il personale di PG nella scena del crimine con fauna selvatica, 108 – Strumenti e procedure per la localizzazione e il repertamento delle tracce, 110 – Le fonti di illuminazione, 111 – Le impronte digitali (papillari), 113 – Repertazione delle impronte di scarpa, 117 – Test fisici e chimici per la verifica della presenza di tracce di sangue latenti e non, 118 – Kit di campo per la ricerca e repertazione tracce nei reati contro la fauna, 122 – Kit di base per repertazione, 122 – Kit specialistico, 123 – Il rilievo fotografico della SdC, 124

129 *I droni (UAV) sulla SdC. Applicazioni e prospettive*

I droni nella scena del crimine, 131

139 *Esame esterno del cadavere. Indirizzi diagnostici e gestione*

I rilievi sul cadavere e l'indirizzo delle indagini, 142 – Elementi ambientali ed anamnestici, 145 – Lesioni intra vitam e post mortem. Concetti generali, 149 – Le ferite riscontrabili all'esame esterno del cadavere, 154 – Le ferite da arma da fuoco, 159 – Il PMI (post mortem interval), 161 – I fenomeni abiotici immediati, 164 – I fenomeni abiotici consecutivi, 165 – I fenomeni trasformativi distruttivi, 170 – I fenomeni trasformativi conservativi, 171 – Il prelievo del cadavere dalla SdC, trasporto e gestione, 173 – Il mezzo di trasporto per carcasse di animali selvatici, 174 – Conservazione ed invio del cadavere ai laboratori, 176 – Destinazione del cadavere, 177 – La catena di custodia, 178

181 *La gestione dei casi di mortalità per sospetto avvelenamento*

Il sopralluogo sul luogo del ritrovamento di animali avvelenati, 185

187 *Catture e uccisioni illegali mediante lacci metallici*

203 *Dopo la SdC L'autopsia forense*

Stabilire la causa di morte, 28 – Esecuzione dell'autopsia forense, 211 – Procedura Operativa, 215 – Accettazione dei reperti, 215 – Verifica del reperto e dei documenti di accompagnamento, 215 – Verifica dei documenti di accompagnamento, 215 – Verifica del reperto, 216 – Registrazione, 217 – Conservazione temporanea dei reperti e trasferimento dei campioni in altri laboratori, 217 – Eliminazione dei reperti al termine delle indagini, 218 – Misure di sicurezza relative alla prevenzione infortuni connessi al rischio di

- esposizione ad agenti biologici e a sostanze pericolose, 218 – Rilievo del peso del cadavere, 219 – Esame Radiografico, 219 – Documentazione fotografica, 220 – Raccolta degli ectoparassiti e degli insetti colonizzanti il cadavere (entomofauna cadaverica), 221 – Refertazione o relazione finale, 221 – Conservazione e destino dei resti del cadavere e dei reperti, 223 – Archiviazione del materiale cartaceo, dei dati e degli elementi relativi al caso al termine delle operazioni, 224 – Raccolta e conservazione di elementi che possono costituire prove di reato, 229 – Campioni per altri esami di laboratorio, 230 – Prelievo di tessuti sede di lesione in caso di sospetta uccisione per colpo d'arma da fuoco, 233
- 235 *Il contributo della genetica forense* (a cura di Rita Lorenzini)
- 241 *Il supporto dell'entomologia forense*
Le ondate degli insetti, 245 – Quando e come raccogliere gli insetti o i loro vari stadi di sviluppo sul cadavere?, 246 – Ditteri, 246 – Coleotteri, 247 – L'entomotossicologia, 249
- 251 *Il videofototrappolaggio come strumento di prevenzione e di indagine*
Sistemi di illuminazione, 255 – Utilizzo su “hot spot”, 256
- 259 *Casi studio*
Caso 1, 259 – Il laccio e il coltello, 259 – Caso 2, 263 – Un cervo nel bagagliaio, 263 – Caso 3, 266 – La lucciola incastra l'avvelenatore di orsi, 266 – Caso 4, 269 – Il lupo appeso al cartello: “questa è la prevenzione”, 269
- 275 *ABFO e lettere per rilievi fotografici dei reperti*
- 277 *Postfazione. Caratteristiche sociali del fenomeno del bracconaggio e tecniche di analisi criminologica per la sua prevenzione* (a cura di Rosario Fico)
- 289 *Postfazione. L'evoluzione delle relazioni tra uomini e animali selvatici* (a cura di Simone Angelucci)
- 295 *Bibliografia*

INTRODUZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE

La prima edizione di questo manuale fu concepita nell'alveo del Progetto Life Wolfnet dalla collaborazione tra Ente Parco Nazionale della Maiella e il Centro di Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria: si trattava di un progetto europeo condiviso tra partner pubblici italiani che avrebbe supportato azioni di rete istituzionale ed operativa per la salvaguardia del lupo in Italia. Già oltre dieci anni fa, era ben chiaro che parlare di salvaguardia di una popolazione selvatica in un paese ecologicamente e socialmente complesso come l'Italia o, meglio, in un territorio abitato dai lupi che si estende attraverso le varie "italie", dall'Appennino alle Alpi, comportasse una capacità di analisi, di visione e, possibilmente, di efficienza istituzionale, che conducesse ad una coesistenza possibile. Si definì, dunque, in fase di stesura di questo progetto, un'azione nella quale si producesse un manuale di investigazione finalizzato a riordinare il *know how* sviluppato dalle esperienze fino ad allora maturate sulla repressione dei crimini contro la fauna. Quel manuale fu in effetti la prima delle prime pubblicazioni che, nel nostro Paese, tentasse di affrontare in maniera organica il tema delle investigazioni nei crimini contro gli animali. Non per questo, tuttavia, poteva racchiudere la pretesa di essere esaustivo, né tanto meno di essere un punto di arrivo nel percorso di conoscenza delle possibilità applicative delle tecniche di investigazione e delle scienze forensi alla tutela della fauna. Avevamo già allora

piena consapevolezza che la complessità degli argomenti trattati, la ricchezza dei temi giuridici, il continuo evolversi degli strumenti e delle tecniche che fanno capo al mondo delle scienze forensi, l'imprescindibile multidisciplinarietà richiesta da un approccio metodologicamente corretto e, non da ultima, la rapidissima evoluzione ecologica e sociale che il Paese stava e sta vivendo, avessero reso il tema delle investigazioni per i reati contro gli animali ancora meritevole di studi, approfondimenti ed esperienze sul campo. Fu così, ed è ancora così. La seconda edizione non si libera affatto dei limiti della prima, in termini di consapevole rispetto della complessità e della varietà, nel tempo e nello spazio, della casistica e della vastità dei temi. Si arricchisce, di certo, di esperienze sul campo, nelle sedi istituzionali, nelle sale autoptiche, di relazioni interdisciplinari, del successo dei casi risolti e, soprattutto, della irrinunciabile voglia di imparare dai casi irrisolti.

A fronte della vastità degli argomenti e della molteplicità delle discipline che rientrano nel novero di questo nuovo campo applicativo, resta l'essenzialità del metodo e la serietà dell'approccio scientifico: le indagini partono dalla Scena del Crimine (SdC) e, seguendo le prove, portano al responsabile del crimine. Non vi sarebbe null'altro da aggiungere.

Se è vero che, non infrequentemente, si ha la sensazione di operare ancora in un ambito innovativo, a tratti sperimentale, è altrettanto vero che, invece, il lavoro di questi anni ci ha convinto che risolvere le indagini sui crimini contro la fauna non richieda il mantello dei superpoteri né il cappello del *detective*, ma un'attenta osservazione dei fatti, la fedeltà alla correttezza metodologica e la capacità di utilizzo dei tanti strumenti che oggi le Scienze Forensi mettono a disposizione degli investigatori.

Dunque, dopo anni, torniamo a dire che anche questo manuale sarà sicuramente imperfetto, sia perché risente dei limiti di una necessaria sintesi sia perché non ha l'ambizione di assomigliare ad un trattato, per cui il lettore troverà probabilmente omissioni o parti non esaustive, tanto nelle parti giuridico-istituzionali, quanto in quelle tecnico-scientifiche. Ma con la seconda edizione, che esce fuori dai confini troppo limitati degli addetti ai lavori di un gruppo di progetto e invece amplifica l'opportunità di questa proposta ad una platea più ampia e certamente più interessata e consapevole di

qualche anno fa, proponiamo una breve opera, di pronta consultazione, che abbia funzioni di “mappa” da seguire, in termini procedurali, di indirizzo tecnico, di orizzonte scientifico, che conduca il lettore a capire le cose da fare e, soprattutto, quelle da non fare, per un’indagine di successo.

Gli autori

LE RECENTI RIFORME IN MATERIA DI TUTELA DEGLI ANIMALI

a cura di Diana Russo

Le recenti riforme in materia di tutela degli animali

A norma dell'art. 9 comma 3 della Costituzione, la Repubblica «Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

La previsione è stata inserita a opera della legge costituzionale 9 febbraio 2022, n. 1, recante Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente, entrata in vigore il 9 marzo 2022.

Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.
(Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 44 del 22-02-2022)

Art. 1

1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

Art. 2

1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: «danno» sono inserite le seguenti: «alla salute, all'ambiente»;

b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ambientali».

Art. 3

1. La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

La novella recepisce l'orientamento giurisprudenziale pressoché consolidato che, in un'ottica di «abbandono della concezione antropocentrica per cui la lesione dell'animale viene tutelata in quanto indiretta lesione recata all'uomo, ai suoi sentimenti e ai suoi diritti sull'animale stesso», riconosce la soggettività giuridica degli animali, sia pur limitata «soltanto al bene più elementare degli esseri viventi e senzienti, quello della vita»⁽¹⁾.

Sotto altro profilo, la legge costituzionale n. 1/2022 è il punto da cui partire per elaborare ulteriori riforme, finalizzate ad adeguare le disposizioni di rango ordinario al novellato quadro costituzionale, armonizzando l'ordinamento italiano con le disposizioni sovranazionali, anche risalenti, deputate alla salvaguardia della vita e del benessere animale⁽²⁾.

Per effetto della riforma costituzionale, beni giuridici quali l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi, la sostenibilità e gli animali hanno acquisito diretta rilevanza costituzionale, collocandosi fra i principi fondamentali del nostro ordinamento, come si ricava dalla collocazione sistematica della previsione⁽³⁾. Tali valori assumono vieppiù rilevanza costituzionale alla stregua dell'art. 117 Cost., che invoca il rispetto

(1) Trib. Napoli Nord, sez. I, 26 luglio 2018, n. 1410. per approfondimenti sulla riforma costituzionale v. Diana Russo, La tutela giuridica degli animali alla luce della legge costituzionale n. 1 del 2022: riflessioni a prima lettura, in *Diritto e giurisprudenza agraria alimentare e dell'ambiente*, n. 3 – 2022.

(2) In proposito si segnala che in data 1 luglio 2025 è entrata in vigore la legge 6 giugno 2025, n. 82, «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali», su cui ci si soffermerà più diffusamente nel prosieguo. Tra le principali novità previste dalla legge, figurano l'innalzamento dei limiti edittali dei reati a danno di animali e la disciplina della gestione degli animali in sequestro. Per approfondimenti v. anche Diana Russo, *Novità in materia di reati contro gli animali. Osservazioni sul disegno di legge n. 1308*, in *Diritto e giurisprudenza agraria alimentare e dell'ambiente*, n. 6 – 2024.

(3) Interessa notare che, anteriormente alla modifica, l'art. 9 Cost. costituiva già il riferimento normativo per il riconoscimento della tutela costituzionale dell'ambiente e degli animali, grazie alla interpretazione estensiva del termine paesaggio contenuto nel comma 2 della medesima disposizione.

dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali nell'esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, numerose essendo le fonti sovranazionali che individuano il benessere animale quale oggetto di tutela giurisdizionale, sul presupposto del riconoscimento degli animali quali esseri senzienti⁽⁴⁾.

La novella:

- identifica espressamente l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi quali beni giuridici di rilevanza costituzionale;
- positivizza la nozione di sostenibilità;
- introduce una riserva di legge statale in materia di tutela degli animali.

Il termine biodiversità è stato coniato nel 1988 dall'entomologo americano Edward O. Wilson. Può essere definita come la ricchezza di vita sulla terra: i milioni di piante, animali e microrganismi, i geni che essi contengono, i complessi ecosistemi che essi costituiscono nella biosfera.

Questa varietà non si riferisce solo alla forma e alla struttura degli esseri viventi, ma include anche la diversità intesa come abbondanza, distribuzione e interazione tra le diverse componenti del sistema.

La biodiversità, quindi, esprime il numero, la varietà e la variabilità degli organismi viventi e come questi varino da un ambiente ad un altro nel corso del tempo⁽⁵⁾.

La sopravvivenza di ciascuna specie è funzionale alla sopravvivenza delle altre.

(4) Fra le principali fonti comunitarie in materia di tutela degli animali ricordiamo la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata in Italia con la Legge 201/2010, in cui si prevede che «l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi», e «in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l'uomo e gli animali da compagnia» si afferma «l'importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società». Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, siglato a Lisbona il 13 dicembre 2007, ratificato in Italia con legge 130/2008, all'art. 13, concernente le politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, attribuisce espressamente agli animali la qualifica di esseri senzienti, imponendo di tenere conto, nella formulazione e attuazione delle predette politiche, delle esigenze in materia di benessere degli animali, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale. L'art. 36 del medesimo Trattato pone dei limiti alla circolazione intracomunitaria delle merci «per motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali».

(5) <https://www.isprambiente.gov.it/attivita/biodiversita>.

La direttiva 92/43/CEE, nota anche come «Direttiva Habitat», costituisce, unitamente alla «Direttiva Uccelli»⁽⁶⁾, il cuore della politica comunitaria in materia di conservazione della biodiversità.

Il recepimento della direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il regolamento d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357, modificato e integrato dal d.p.r. n. 120 del 12 marzo 2003⁽⁷⁾.

Per sostenibilità, nelle scienze ambientali ed economiche, si intende, invece, la condizione di uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri⁽⁸⁾.

Per quanto concerne la tutela penale degli animali, il principale intervento a livello ordinario è costituito dalla legge 20 luglio 2004 n. 189, che ha introdotto per la prima volta all'interno del codice penale fattispecie delittuose (art. 544-*bis* e seguenti c.p.).

Le disposizioni de quibus sono state recentemente modificate a opera della legge 6 giugno 2025, n. 82, entrata in vigore il 1° luglio 2025⁽⁹⁾.

In particolare, il titolo IX-*bis* c.p., ora rubricato «Dei delitti contro gli animali», collocato immediatamente prima dei delitti contro la famiglia, contiene disposizioni specifiche in materia di tutela degli animali⁽¹⁰⁾.

(6) La Direttiva per la conservazione degli uccelli selvatici ha lo scopo di promuovere la tutela e la gestione delle popolazioni di specie di uccelli selvatici, delle loro uova e degli habitat nel territorio europeo. Inizialmente approvata il 2 aprile 1979 dalla Comunità economica europea con l'identificativo "Direttiva del Consiglio 79/409/CEE" è stata abrogata dalla Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009 attualmente in vigore dal 15 febbraio 2010, con contenuti pressoché identici. Il recepimento in Italia della Direttiva Uccelli è avvenuto attraverso la Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, su cui ci si soffermerà più diffusamente infra.

(7) Scopo della «Direttiva Habitat» è «salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato» (art. 2). L'art. 12 della Direttiva Habitat prevede che «gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale», con divieto, fra l'altro, di «qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale». L'art. 1 del d.p.r. n. 357 del 1997, di attuazione della «Direttiva Habitat», al comma 4, attribuisce alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano la competenza a dare attuazione agli obiettivi del regolamento, «nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione». La previsione è coerente con l'art. 16 della «Direttiva Habitat», che conferisce il potere di deroga agli Stati membri genericamente intesi, lasciando l'individuazione del soggetto competente ad attuare l'art. 16 alle norme interne.

(8) <https://www.treccani.it/enciclopedia/sostenibilita/>.

(9) Cfr. supra nota 2.

(10) Il titolo IX-*bis* c.p. era originariamente rubricato «Dei delitti contro il sentimento per gli

La legge n. 189/2004 è contestualmente intervenuta sulla contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. che, di conseguenza, riguarda solo l'abbandono degli animali domestici e la detenzione di animali in condizioni incompatibili "produttive di gravi sofferenze"⁽¹¹⁾.

Art. 544-*bis*. (Uccisione di animali). Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.

Art. 544-*ter*. (Maltrattamento di animali). Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma e al secondo comma deriva la morte dell'animale.

Art. 544-*quater*. (Spettacoli o manifestazioni vietati). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro.

animali». Sebbene il titolo della rubrica facesse riferimento al sentimento (degli umani nei confronti) degli animali, disvelando il carattere mediato della tutela riservata a questi ultimi, la giurisprudenza pacificamente riteneva, anche anteriormente alla recente novella, trattarsi di fattispecie plurioffensive, per cui oggetto di tutela non è soltanto il sentimento di pietà dell'uomo verso gli animali, ma anche direttamente questi ultimi da forme di maltrattamento, abbandono e uccisioni gratuite in quanto esseri viventi capaci di reagire agli stimoli del dolore (ex multis cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27 settembre 2004, n. 6317, in <https://www.ambientediritto.it/>). Secondo Cass. Sez. III Pen. 25 gennaio 2018, n. 3674/2017, in *Bancadati De Jure*, la previsione dei reati di uccisione e maltrattamento di animali «riconosce il valore giuridico della vita dell'animale, che è soggetto passivo del reato e non mero oggetto materiale, seppur in una prospettiva di unità dell'ordinamento che esclude qualsivoglia conflitto con le attività lecite che sono espressione della natura e della cultura umana».

(11) Nella sua originaria formulazione, l'art. 727 c.p. puniva con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila il "maltrattamento degli animali", ammenda che fu poi portata da lire cinquecentomila a tre milioni di lire dall'art. 5 comma 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281. Con la legge n. 473 del 22 novembre 1993, l'art. 727 era stato nuovamente modificato, aumentando ancora l'ammenda e inserendo tra le modalità di accertamento del reato anche le valutazioni di tipo etologico. La pena stabilita per la contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. è stata ulteriormente inasprita per effetto della novella del 2025.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per se' od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Art. 544-*quinquies*. (Divieto di combattimenti tra animali). Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

- 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
- 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
- 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.».

Art. 544-*sexies*. (Confisca e pene accessorie). Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies*, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

Fatto salvo quanto disposto dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 260-*bis* del codice di procedura penale, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies* e 638 del presente codice e di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, all'indagato, imputato o proprietario è vietato abbattere o alienare a terzi gli animali,